

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 29 dicembre 2021, n. 359

Autorizzazione provvisoria allo scarico dell'effluente del depuratore comunale di San Giovanni Rotondo (FG) nel corpo idrico recettore denominato "Vallone dell'Asinara", tributario del torrente Candelaro- art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti.

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:

LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

PREMESSO CHE:

- Il nuovo depuratore a servizio dell’agglomerato di San Giovanni Rotondo è stato realizzato nel corso degli anni 2010/2011 a seguito di autorizzazione e finanziamento del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale, giusta Decreto n. 21 del 04/01/2007;
- la Provincia di Foggia, con DD n. 3788 del 29/11/2010, ha rilasciato, in favore il sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni Rotondo, l’autorizzazione allo scarico del depuratore in esame nel corpo idrico recettore *“Vallone dell’Asinara”* con validità di quattro anni;
- il Comune di San Giovanni Rotondo, con nota prot. 13534 del 23/05/2011, ha comunicato che l’entrata in esercizio del depuratore sarebbe avvenuta in data 31/05/2011 con contestuale dismissione del vecchio impianto; inoltre, con successiva nota prot. 26481 del 19/10/2011, il Comune ha informato che, in data 17/10/2011, era avvenuta la consegna del nuovo depuratore cittadino ad AQP per la sua presa in gestione a far data dall’indomani;
- il sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni Rotondo, con nota prot. 27740 del 26/11/2013, ha chiesto alla Regione il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico inizialmente concessa dalla Provincia, a seguito dell’entrata in vigore della LR n. 18/2012;
- l’allora Sezione Tutela delle Acque della Regione, con nota prot. 5757 del 16/12/2013, ha richiesto che fosse l’AQP Spa ad avanzare formale istanza di autorizzazione allo scarico, essendo divenuta medio tempore gestore dell’impianto di depurazione;
- l’AQP, con nota prot. 44092 del 30/04/2014, acquisita in atti al prot. 2047 del 07/05/2014, ha dato seguito alle richiesta della Regione e ha presentato l’istanza di autorizzazione con l’allegata documentazione tecnico-amministrativa;
- Il Servizio Risorse Idriche della Regione, con nota prot. 3802 del 01/07/2015, ha chiesto integrazioni alla documentazione depositata da AQP;
- l’AQP, con nota prot. 38095 del 11/04/2016, ha trasmesso al Consorzio di bonifica Montana del Gargano e alla Regione la documentazione tecnica relativa al recapito finale del depuratore in esame;
- l’AQP, con nota acquisita in atti al prot. 611 del 17/01/2019, ha fatto pervenire il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- nel corso del 2020 e del 2021 si sono succedute alcune interlocuzioni inerenti allo stato di dissesto della viabilità comunale di accesso al depuratore ed ai disservizi della rete di fogna nera provocati dalle extraportate che si generano in concomitanza di eventi piovosi a causa delle immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento;

ATTESO CHE:

- dagli elaborati e dalla documentazione acquisita in atti, emerge che Il presidio depurativo ha una potenzialità attuale pari a 45.600 AE;
- l’impianto è stato dimensionato per trattare una portata media influente pari a 266 mc/h e per licenziare un refluo conforme ai limiti di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi (eventuale ricorso ai letti di essiccazione come condizione di emergenza);
- il punto di scarico nel corpo idrico superficiale denominato *“Vallone dell’Asinara”*, ubicato nel territorio di San Marco in Lamis, è raggiunto attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 7,5 km;

- l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura grossolana su impianto di sollevamento e fine automatica ingresso depuratore;
- Dissabbiatura-disoleazione;
- Equalizzazione (equipaggiata con mixer sommersi e sistemi di aerazione);
- sedimentazione primaria (con stazione di chiariflocculazione);
- selettore anossico, denitrificazione/ossidazione-nitrificazione; ricircolo mixer-liquor;
- deareazione/defosfatazione;
- sedimentazione finale – ricircolo fanghi;
- microfiltrazione meccanica di tipo statico a dischi;
- disinfezione finale (ipoclorito/UV);

Linea fanghi

- Digestione aerobica;
 - Ispessimento statico meccanizzato;
 - Disidratazione meccanica;
 - Letti di essiccamento di emergenza;
- il PTA 2009-2015 aveva previsto un carico generato dall'agglomerato di San Giovanni Rotondo pari a 44.714 AE e una potenzialità dell'impianto di depurazione di 24.700 AE;
 - il PTA 2015-2021, attualmente adottato, ha aggiornato le precedenti previsioni, portando il carico generato dall'agglomerato di San Giovanni Rotondo a 50.700 AE e allineando la potenzialità nominale dell'impianto di depurazione a quella ricavabile dai dati progettuali, vale a dire di 45.600 AE (a cui è stato aggiunto il dato teorico di potenzialità massima pari a 54.720);
 - in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, emerge che gli AE serviti siano pari a 28.572 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 1.767.414 mc/anno (4.842 mc/giorno ~ 201 mc/ora), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e di punta assunte in fase progettuale;
 - dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia e attualmente a conoscenza di questa Sezione (primi tre trimestri del 2021), si rilevano i seguenti superamenti dei valori limite allo scarico di cui alla tab 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006: 2 non conformità dei saggi di tossicità (cfr rdp 5524 del 15/04/2021 e 17668 del 14/09/2021); 1 superamento del parametro "E. Coli" (cfr rdp 10000 del 09/06/2021); 1 superamento dei parametri "Tensioattivi totali" e "Cloruri" (cfr rdp 13433 del 21/07/2021 e rdp 14339 del 05/08/2021);
 - in disparte i predetti superamenti che troveranno una loro autonoma definizione nell'ambito dei relativi procedimenti sanzionatori, si rileva comunque un miglioramento delle performance depurative nel passaggio dal 2020 al 2021, soprattutto per quel che attiene ai principali parametri di processo (SST, BOD5, COD, N.TOT, P.TOT) che, nel corso del corrente anno, hanno, fino ad ora, assunto valori al di sotto dei limiti di tab. 4.;
 - l'AQP dovrà comunque adottare gli opportuni accorgimenti gestionali correttivi per mantenere sotto controllo il parametro "Tensioattivi totali" e quello microbiologico;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il Vallone dell'Asinara, dal punto di scarico del depuratore in esame alla sua confluenza con il Torrente Candelaro, rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Montano del Gargano, mentre il tratto successivo del Candelaro sino allo sbocco al mare rientra nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- in merito al tema dei contributi ex RR n. 17/2013 sono stati svolti una serie di tavoli istituzionali sotto la regia di AIP e della Regione culminati con l'adozione da parte di AIP della Delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 22/02/2021;
- hanno fatto seguito ulteriori incontri istituzionali finalizzati a favorire la definizione degli importi dei contributi pregressi, mediante accordi transattivi tra le parti interessate (AQP e diversi Consorzi), ed a

condividere le modalità di corresponsione dei contributi esigibili dal 2020 in poi, con il contestuale rilascio dei nulla osta/autorizzazioni da parte dei Consorzi;

- questa Sezione, con ultima nota prot. 15222 del 17/12/2021, ha sollecitato l'AQP ed i Consorzi a dar seguito alle intese raggiunte anche al fine di regolarizzare gli scarichi dei depuratori comunali che interessano i corpi idrici recettori gestiti dai Consorzi di Bonifica in ossequio alla LR n. 4/2012 e al RR n. 17/2013;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- dalla lettura coordinata della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, si ricava, in linea generale, che è ammessa la continuità degli scarichi esistenti dei depuratori comunali nelle opere di bonifica, purché siano conformi al PRTA, residuando in capo ai Consorzi la facoltà di definire le modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della LR n. 4/2012 e dell'art. 2 del RR n. 17/2013; trattandosi, poi, di scarico esistente, il Consorzio è nelle condizioni di rilasciare in piena autonomia il suddetto parere tecnico;
- Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e quello della Capitanata, per le norme pocanzi richiamate, sono i soggetti preposti alla manutenzione dei corpi idrici recipienti dell'effluente depurato dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di San Giovanni Rotondo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.**“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”****Dott. Pierelli Emiliano****IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE**

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

- 1. di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di autorizzare in via provvisoria**, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di San Giovanni Rotondo nel “Vallone dell'Asinara”, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 555.796,20 E e 4.610.134,26 N (41°38'27.58”N, 15°40'11.90”E - sistema WGS84);
- 3. di stabilire che:**
 - a. il presente atto avrà validità di 1 (uno) anno decorrente dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 3 mesi prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. lo scarico, in ragione dell'attuale potenzialità dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente corrispondente al dato assunto nel PRTA;
 - c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;

4. di stabilire che l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
- dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di San Marco in Lamis non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
- b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà:
- redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
 - trasmettere, anche nell'ambito dell'autonoma procedura di rilascio del nulla osta ex RR n. 17/2013, un apposito studio sulla compatibilità idraulica del recapito finale a ricevere le portate effluenti dall'impianto di depurazione;
- c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **3c**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 (scarico su suolo e sottosuolo);
- d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: Ph, Salinità, COD, Ntot, Ptot, Coliformi a 37°C, Streptococchi fecali; **unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 4a) il gestore **dovrà trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
- f. i risultati degli autocontrolli di cui ai precedenti punti 4 d) e 4e) dovranno essere trasmessi in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia, all'AIP, ai Consorzi e agli ulteriori soggetti deputati al controllo; qualora si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Regione Puglia, all'Arpa Puglia, all'AIP, ai Consorzi e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- g. Unitamente agli autocontrolli di cui sopra, l'AQP, **in occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico ex art. 124 del d.lgs. 152/2006**, dovrà trasmettere:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;

- l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - l'elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con l'indicazione della specifica attività produttiva svolta;
- h. qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017;
- i. Il Gestore dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico;
- j. Il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

5. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:

- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

6. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi

del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;

c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;

- 7. di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- 8. di impegnare altresì il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e quello della Capitanata**, ognuno per il comprensorio di competenza, a garantire gli appropriati interventi di manutenzione dei tratti del reticolo a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inlveamento delle portate effluenti e nelle more del rilascio del parere tecnico ai sensi dell'art. 2 del RR n. 13/2017, **di cui si sollecita fin d'ora il rilascio secondo le modalità concordate in occasione dei tavoli istituzionali citati in premessa**;
- 9. di impegnare** il Comune di San Giovanni Rotondo, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
- 10. di impegnare** specificatamente il Comune di San Giovanni Rotondo ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- 11. di impegnare** il Comune di San Marco in Lamis, lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- 12. di impegnare** la Provincia di Foggia a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
- 13. di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
- 14. di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
- 15. di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

16.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

17.di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

18.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Giovanni Rotondo, al Comune di San Marco in Lamis, al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

19.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 10 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Giovanni Rotondo, al Comune di San Marco in Lamis, al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti